

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA
E DETENZIONE DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 13/02/2009

TITOLO I - PRINCIPI

ART 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Veduggio con Colzano, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla legge, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune opera al fine di riconoscere agli animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Il Comune di Veduggio con Colzano riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
6. Il Comune di Veduggio con Colzano opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

ART 2 – Tutela degli animali

1. Il Comune collabora con lo Stato e la Regione che, in base alla normativa vigente, promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie e dalla legge vigente, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.
3. In base alla normativa vigente, spetta al Comune la funzione di vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato del codice civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
5. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa vigente, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Veduggio con Colzano e ne perseguono la protezione e il benessere.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici;
 - b) alle attività di studio e sperimentazioni scientifica ai sensi della legge vigente;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fondamentali, in base alle singole caratteristiche della specie. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute.
3. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni e comunque non inferiori ai parametri di cui al DPCM del 28/02/03, rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali. I ripari dovranno essere sufficientemente coibentati e dovranno avere il tetto impermeabilizzato; dovranno essere chiusi su tre lati ed essere rialzati da terra e al di sopra dovrà essere disposta adeguata tettoia; i locali non possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
5. E' cura del proprietario o custode controllare lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in condizione di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

4. E' ammessa la detenzione di animali in ambienti separati dai locali di abitazione purchè sia garantita la presenza di illuminazione naturale, un'adeguata ventilazione ed un sufficiente spazio per le attività motorie.
5. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati alla catena.
6. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
7. E' vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e/o ricovero.
8. E' vietato su tutto il territorio la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi ermeticamente nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
11. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla ordinanza del Ministro della Salute del 3/10/2005 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani".

Art. 6 – Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. Gli animali debbono essere trasportati in modo da non arrecare traumi o sofferenze, in accordo ai vigenti regolamenti.
2. L'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico è subordinato al consenso del gestore del servizio di trasporto pubblico.
3. Qualora sia consentito l'accesso e non normato diversamente, l'animale dovrà essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali di cui è stata comprovata la pericolosità.

Art. 7 Abbandono degli animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale.
2. I cittadini che rivengono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà i servizi preposti al recupero.
3. E' ammessa la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alla specie di fauna autoctona, previa comunicazione al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ed al Sindaco, di soggetti provenienti da centri di recupero autorizzati.

Art. 8 – Avvelenamento degli animali.

1. E' severamente proibito spargere o depositare su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo agli animali.
2. I medici, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'Azienda Sanitaria Locale e dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare al Comune e alla Procura della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il Sindaco si attiverà ai sensi dell'ordinanza ministeriale 18.12.08 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o e di bocconi avvelenati" pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 17.01.2009.

Art 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalla normative sanitarie.
2. E' vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

Art 10 – Decesso ed inumazioni di animali

1. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto alla anagrafe regionale, il proprietario dovrà dare comunicazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale.
2. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art 11 - Accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali.

Art 12 – Offerta di animali in premio.

1. L'offerta di animali in premio non è ammessa.

Art 13 – Esposizione e vendita di animali

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture adeguate alle loro esigenze evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate.
2. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine. E' fatto divieto destinare al commercio cani e gatti di età inferiore ai sessanta giorni. E' fatto altresì divieto di vendere animali a minorenni.
3. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gli esercizi ambulanti le licenze di esporre animali devono prevedere inoltre i seguenti requisiti: a) le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico; b) i titolari di esercizi ambulanti, dopo l'esposizione o lo spettacolo, devono disporre di locali di ricovero adeguati.

Art 14 – Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali.

1. E' vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 544 del codice penale sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio.
3. E' vietato utilizzare gli animali per combattimenti.

Art. 15 – Circhi

1. Sono fatte salve le linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

TITOLO IV – CANI

Art. 16 – Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

Art 17 – Ambio d'applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private ed in quelle confinanti con le aree di cui al comma 1.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art 18 – Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 17 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b. ad avere sempre con sè e fare uso di idonei raccoglitori per l'asportazione delle deiezioni.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art 19 – Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art 17 gli accompagnatori sono tenuti:
 - a. ad avere i cani anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonchè all'interno di locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola, i cani pastori per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al

pubblico da una persona fisica che deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

Art. 20 – Aree riservate.

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, “aree di sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l’animale essere sempre sotto il controllo visivo dell’accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani che possono creare disturbo o situazioni di conflitto.
2. Dette aree sono segnalate e opportunamente recintate.
3. Con l’eccezione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, in dette aree valgono le stesse norme previste per l’aree pubbliche. In particolare si ricorda che la pulizia di tale aree è di pertinenza dell’accompagnatore del cane.
4. L’accesso alle “aree di sgambamento dei cani “ è prevista per accompagnatori residenti a Veduggio con Colzano possessori di appositi badge da acquistare presso gli uffici comunali.
5. L’uso del badge nominativo è personale e può essere esteso solo ad altri componenti familiari purchè conviventi.
6. E’ cura dell’accompagnatore accertarsi e garantire la chiusura della porta di accesso a tali aree.
7. Eventuali danni causati dal cane saranno addebitati all’accompagnatore come meglio specificato nell’articolo seguente.
8. Appositi cartelli segneranno gli orari di apertura e chiusura di tali aree.

Art 21 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Art 22 – Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati

1. E’ fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell’urina.
2. E’ fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/ o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un’altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. L’eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell’animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale.

5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
8. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art 23 – Situazioni particolari

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
2. E' vietato trasportare o far trasportare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Art 24 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per determinate razze canine o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, in particolare:
 - a. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla relativa sanzione amministrativa;
 - b. coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla relativa sanzione amministrativa.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a

quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art 25 – Norme transitorie

1. Coloro che risultano alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 22 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 22 assumendosi una presunzione di responsabilità per il malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità del Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 24 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dall'art. 22 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento acquistino o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 22 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

TITOLO V – GATTI

Art 26 – Colonie feline

1. Ai sensi della legge 281 del 14/08/1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono d'intesa con il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, avere in gestione le colonie feline assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
4. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme dell'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
5. La cura e sostentamento delle colonie feline non è consentita nelle piazze, nelle aree prospicienti le piazze, nelle aree destinate a parcheggio ed in qualunque altra area determinata con atto di giunta comunale.

ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

TITOLO VI – VOLATILI

Art 27 – Volatili

1. I volatili in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni con disponibilità di contenitori dell'acqua e del cibo che dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità

SANZIONI

Art. 28

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale previste dal vigente codice penale ai contravventori delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'allegato A).
2. La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione. Il pagamento potrà essere eseguito presso l'Ufficio di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico ovvero direttamente presso l'ufficio postale versando la somma sul c.c.p. intestato al Comune di Veduggio con Colzano.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati.

Articolo	Sanzione	Normativa
Art. 4	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 5	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 6	da €25,00 a €150,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 7	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 8	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 9	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 11	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 12	da €150,00 a €900,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 13	da €500,00 a €3.000,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 14 – comma 1 e 2 comma 3	da €150,00 a €900,00 da €500,00 a €3.000,00	L.R. 20/07/2006 n. 16 L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 18 – comma 1/ lett. a) comma 1/ lett. b)	da €50,00 a €300,00 da €25,00 a €150,00	Regolamento comunale di polizia urbana
Art. 19	da €50,00 a €300,00	Regolamento comunale di polizia urbana
Art. 20 – comma 1 e 6 comma 4-5-8	da €25,00 a €150,00 da €50,00 a €300,00	
Art. 21	da €25,00 a €150,00 + risarcimento danni	
Art. 22 – comma 1-2-5 comma 3-4 comma 7	da €150,00 a €900,00 da €50,00 a €300,00 da €25,00 a €150,00	L.R. 20/07/2006 n. 16 Regol. comun. polizia urbana
Art. 23	da €25,00 a €150,00	L.R. 20/07/2006 n. 16
Art. 24 – comma 1 lettere a) e b)	da €50,00 a €300,00	
Art. 26	da €50,00 a €300,00	
Art. 28	da €50,00 a €300,00	